



RACCOMANDATA - POSTA PRIORITARIA

Roma, 23 settembre 2009

Prot.n.4103

Viale Tiziano, 74
00196 Roma - Italia
Tel. +39.06.36858650
Fax +39.06.36858148
C.F. 05267450582
P.IVA 01382091005
segreteria@canottaggio.org
www.canottaggio.org

- e, p.c.
- Ai Signori Presidenti dei Soggetti affiliati con diritto a voto
 - Ai Delegati Atleti
 - Ai Delegati Tecnici
 - Ai Signori Presidenti dei Soggetti affiliati senza diritto a voto
 - Ai Signori Tesserati Onorari e Benemeriti
 - Ai Signori Componenti il Consiglio Federale
 - Ai Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Al Signor Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina
 - Al Signor Presidente della Commissione di Appello Federale
 - Al Signor Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
 - Al Signor Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
 - Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
 - Ai Signori Delegati Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

Egregi/e signori/e,

Ai sensi dell' art. 28 e seguenti dello statuto FIC,

E' CONVOCATA

a Genova per i giorni 30 e 31 ottobre presso **l'Hotel Bristol Palace**, **l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria** in:

- 1^ convocazione ore 19.00 30 ottobre 2009
- **2^ convocazione ore 9.00 31 ottobre 2009**

con il seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Inizio dei lavori assembleari

- Apertura dei lavori (Presidente Federale)
- Elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
- Nomina di nr.3 scrutatori

Assemblea Straordinaria

- 2. Ratifica delibera del Presidente federale n. 54/2008, già ratificata dal C.F. con delibera n. 127/2008 relativa alla modifica di adeguamento dell'art. 92 dello Statuto federale in forza della delega conferita dall'Assemblea Nazionale con delibera assembleare n. 1/2007
- 3. Modifiche statutarie
- 4. Reintegrazione Organi di Giustizia ex art 35, comma 1, lettera d) Statuto

Assemblea Ordinaria

- 5. Intervento del Presidente Federale - Linee gestionali e programmatiche
- 6. Varie ed eventuali

Cordiali saluti.

Il Presidente
Enrico Gandola

ALLEGATI

- n° 3 moduli per l'accreditamento (solo per i soggetti affiliati con diritto di voto)
- informazioni utili (All. A)
- elenco delle Società con e senza diritto a voto (art.9 lettera a) Statuto) (All. B)
- scheda di adesione (All. C)
- proposta modifiche statutarie (All. D)



C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

**MODULO DI PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Società

Il sottoscritto* partecipa alla
ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA e STRAORDINARIA della Federazione Italiana
Canottaggio del **30-31 Ottobre 2009 – GENOVA presso Hotel Bristol** nella sua qualità di Presidente
della medesima Società appartenente alla

Regione

IL PRESIDENTE

.....

Firma

Data,

* I soggetti di cui all'art. 29 dello statuto federale non possono rappresentare Società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico (art. 30 dello statuto)



C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

**DELEGA DEL PRESIDENTE DEL SODALIZIO AD UN DIRIGENTE DELLA
SOCIETA' INSERITO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Società

Il Sig.* Dirigente in carica della
Società medesima appartenente alla Regione è delegato a
rappresentare la Società all'**ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA e STRAORDINARIA** della
Federazione Italiana Canottaggio del **30-31 Ottobre 2009 – GENOVA presso Hotel Bristol.**

IL PRESIDENTE

.....

** Firma

Data,

* I soggetti di cui all'art. 29 dello statuto federale non possono rappresentare Società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico (art. 30 dello statuto)

** La firma deve essere corrispondente a quella depositata in Federazione apposta sul modulo di affiliazione.



C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

**DELEGA DEL PRESIDENTE DI SOCIETA' AD ALTRO SOGGETTO
AFFILIATO DELLA PROPRIA REGIONE**

Il Presidente della Società delega il
Sig.* della
Società appartenente alla stessa
Regione a rappresentarla in qualità di componente
dell'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA e STRAORDINARIA della Federazione Italiana
Canottaggio del **30-31 Ottobre 2009 – GENOVA presso Hotel Bristol.**

IL PRESIDENTE

.....

** Firma

Data,

* I soggetti di cui all'art. 29 dello statuto federale non possono rappresentare Società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico (art. 30 dello statuto)

** La firma deve essere corrispondente a quella depositata in Federazione apposta sul modulo di affiliazione.

ALLEGATO "A"

INFORMAZIONI UTILI

IMPORTANTE : Solo le Società che hanno rinnovato l'affiliazione per l'anno agonistico 2009 al momento dell'accredito possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Organico, la Commissione per la Verifica dei Poteri funzionerà con i seguenti orari:

dalle ore 15.00 alle 19.00 del giorno venerdì 30 ottobre Hotel Bristol Palace Genova
dalle ore 7.30 alle ore 9.00 del giorno sabato 31 ottobre Hotel Bristol Palace Genova

I Signori Delegati di Società, all'atto dell'accreditamento, dovranno presentare una delle tre dichiarazioni allegate alla circolare di convocazione:

- Modulo Azzurro Nel caso in cui partecipi all'Assemblea il Presidente del Sodalizio
- Modulo Rosa Nel caso in cui il Presidente del Sodalizio deleghi un Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Sodalizio *
- Modulo Verde Nel caso in cui il Presidente del Sodalizio deleghi il Presidente o un Componente del Consiglio Direttivo di un altro Sodalizio appartenente alla stessa Regione *

* Si ricorda che il modulo **DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELEGANTE**

EVENTUALI VARIZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Nell'interesse dei Soggetti affiliati, si prega di voler aggiornare tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo e darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ricorda, inoltre:

- che ai sensi dell'art.30, commi 3° e 4° dello Statuto Federale ogni Rappresentante di Società può avere il mandato di rappresentare al massimo un solo Sodalizio della medesima Regione
- che ai sensi dell'art. 30. comma 7° dello Statuto Federale, nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quell'Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria

ALLOGGI - TRASPORTI

I Signori Delegati con diritto a voto saranno ospiti della Federazione, a partire dalla cena del venerdì 30 al pranzo del sabato 31, in camere doppie presso:

Hotel Bristol Palace
Via XX Settembre, 35
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010.592.541 Fax +39 010.561.756
info@hotelbristolpalace.it
www.hotelbristolpalace.it

TRASPORTI - COLLEGAMENTI

AEROPORTO DI GENOVA

Distanza Hotel Bristol Palace con taxi 15/20 minuti.

Bus n. 100 fermata Genova Principe quindi metro o bus 35 fermata Piazza dei Ferrari.

Il modulo allegato D dovrà pervenire via fax (06.36858148) alla Segreteria Federale **entro e non oltre il giorno**

12 ottobre 2009

Per tutte le prenotazioni che dovessero arrivare oltre tale termine, la Federazione non garantisce la prenotazione presso la struttura indicata.

Per quanto riguarda il soggiorno di eventuali accompagnatori e l'eventuale arrivo nei giorni precedenti a quanto stabilito, la Segreteria Federale, su richiesta, provvederà alla prenotazione dell'alloggio. **Le relative spese saranno a totale carico degli interessati così come le spese extra.**

RIMBORSI FORFETTARI AI DELEGATI AVENTI DIRITTO A VOTO

Il rimborso forfetario delle spese di viaggio (aereo, auto, nave o treno) verrà effettuato dal personale federale a partire dalla ore **17.00 del giorno 31 ottobre** secondo il seguente schema:

Regioni	Rimborso
Liguria (con esclusione dei soggetti con sede o residenza nel Comune di Genova), Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna	€ 50
Veneto, Friuli V. Giulia, Marche, Umbria, Lazio	€ 100
Abruzzo, Molise, Campania	€ 150
Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia	€ 200

SI PRECISA CHE I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI SOLO IN SEDE ASSEMBLEARE

**Il termine dei lavori è previsto per sabato 31 ottobre
alle ore 18.00**

ALLEGATO "B"

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Genova, 30-31 ottobre 2009

SOGGETTI AFFILIATI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL' ASSEMBLEA DEI DELEGATI CON DIRITTO A VOTO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 LETTERA B) E C) DELLO STATUTO FEDERALE

COMITATO REGIONALE F.I.C. PIEMONTE

- 1 SISPORT FIAT S.p.A. A.S.D.
- 2 S.C. ARMIDA A.S.D.
- 3 REALE S.C. CERE A.S.D.
- 4 S.C. ESPERIA - TORINO A.S.D.
- 5 CAN. LAGO D'ORTA A.S.D.
- 6 S.C. CAPRERA A.S.D.
- 7 S.C. PALLANZA A.S.D.
- 8 C.C. AMICI DEL FIUME A.S.D.
- 9 C. CITTA' DI OMEGNA A.S.D.
- 10 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CANNERO SPORTIVA
- 11 C.U.S. TORINO A.S.D.
- 12 CRAL TELECOMUNICAZIONI GR. CAN.ERIDANO A.S.D.
- 13 S.C. CANDIA A.S.D.
- 14 ASS. AMICI DEL REMO

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. SARDEGNA

- 1 A.S.D. C.C. G. SANNIO
- 2 GR. DILETTANTISTICO CAN. L.N.I. CAGLIARI
- 3 POLISPORTIVA AMICI DEL REMO
- 4 C.N. ORISTANO A.S.D.
- 5 CAN. TULA - ELETTRA A.S.D.
- 6 S.C. ICHNUSA A. DILETTANTISTICA

COMITATO REGIONALE F.I.C. LOMBARDIA

- 1 A.S.D. MOTO GUZZI
- 2 SOCIETA' DILETTANTISTICA CANOTTIERI LARIO
- 3 S.C. MILANO A.S.D.
- 4 S.C. VARESE A.S.D.
- 5 S.C. BALDESIO A.S.D.
- 6 S.C. MINCIO SOC. SP. D. A.R.I.
- 7 C.U.S. PAVIA A.S.D.
- 8 ASS. SP. DILETTANTISTICA GAVIRATE
- 9 S.C. ERIDANEA SOC. COOP. SP. DILETTANTISTICA
- 10 C. CERNOBBIO S. SP. DIL.
- 11 A.S.D. UN.SP. BELLAGINA
- 12 A.S.D. DI MONATE
- 13 S.C. GARDA SALO' A.S.D.
- 14 A.S.D. C. TRITIUM
- 15 C. BISSOLATI A.S.D.

- 16 S.C. LECCO A.S.D.
- 17 S.C. MENAGGIO A.S.D.
- 18 S.C. SEBINO SOC. COOP.SP. DIL.
- 19 A.S.D. CAN. PESCATO
- 20 ASS. SP. D. CAN. FLORA
- 21 S.S.D.CAN. "DE BASTIANI" ANGERA
- 22 A.S.D CANOTTIERI AROLO
- 23 C. ISPRA A.S.D.
- 24 IDROSCALO CLUB A.S.D.
- 25 ASS. DIL. CAN. LA SPORTIVA
- 26 A.S.D. C. MOLTRASIO
- 27 C.U.S. MILANO A.S.D.
- 28 CAN. LUINO A.S.D.
- 29 A.S. D. CAN. CORGENO
- 30 A.S.D. C.C. G. VOLONTARI DEL GARDA
- 31 CAN. GERMIGNAGA A.S.D.
- 32 A.S.D. FALCO DELLA RUPE
- 33 A.S.D. C.C. GABRIELE D'ANNUNZIO
- 34 A.S.D. NUOVA CANOTTIERI OLONA
- 35 ASS. SP. DIL. CAN. CALDE'

COMITATO REGIONALE F.I.C. VENETO

- 1 S.C. PADOVA A.S.D.
- 2 REALE S.C. QUERINI A.S.D.
- 3 A.S.D. S.C. SILE
- 4 ASS. POLISP. DIL. DOPOLAVORO FERR. TREVISO
- 5 S.C. MESTRE A.S.D.
- 6 CANOTTIERI BARDOLINO A.S.D.
- 7 C.N. BARDOLINO A.S.D. SENZA FINE DI LUCRO
- 8 A.S.D. PADOVA CANOTTAGGIO
- 9 C.C. DIADORA A.S.D.
- 10 ASS. CA. GIUDECCA SOC. DIL.
- 11 REALE S.C. BUCINTORO A.S.D.
- 12 A.S.D. CIRC. OSPEDALIERI TREVISO

COMITATO REGIONALE F.I.C. FRIULI VENEZIA GIULIA

- 1 C.C. SATURNIA A.S.D.
- 2 S.C. TIMAVO A.S.D.
- 3 S.N. PULLINO A.S.D.
- 4 SOC. GINNASTICA TRIESTINA NAUTICA A.S.D.
- 5 CIRC. M. MERC. N. SAURO A.S.D.
- 6 S.C. NETTUNO A.S.D.
- 7 S. TRIESTINA CAN. ADRIA 1887 A.S.D.
- 8 S.C. TRIESTE A.S.D.
- 9 ASS. DOPOLAVORO FERR. TRIESTE
- 10 CANOA S. GIORGIO A.S.D.
- 11 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO
- 12 GR. SP. VVF. RAVALICO

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. EMILIA ROMAGNA

- 1 S.C. NINO BIXIO A.S.D.
- 2 C.U.S. FERRARA A.S.D.
- 3 S.C. FERRARA A.S.D.
- 4 A.S.D. S.C. RAVENNA
- 5 S.C. VITTORINO DA FELTRE A.S.D.
- 6 A.S.D. C. BRASIMONE

COMITATO REGIONALE F.I.C. LIGURIA

- 1 S.C. SAMPIERDARENESI A.S.D.
- 2 S.C. ARGUS A.S.D.
- 3 S.C. VELOCIOR 1883 A.S.D.
- 4 ASS. SP. SANREMO A.S.D.
- 5 ROWING CLUB GENOVESE A.S.D.
- 6 S.C. GENOVESI ELPIS A.S.D.
- 7 ASS. CAN. S.STEFANO AL MARE A.S.D.
- 8 GR. SP. DILET. L.N.I. SESTRI PONENTE
- 9 GR. SP. DILET. L.N.I. SAVONA
- 10 SOC. SP. MURCAROLO A.S.D.
- 11 GR. SP. SPERANZA A.S.D.
- 12 A.S.D. GR.SP.DIL. CAN. L.N.I. SESTRI LEVANTE
- 13 ASS. CAN. IL GABBIANO A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. TOSCANA

- 1 CANOTTIERI VIAREGGIO S.S. D. S.R.L.
- 2 S.C. PONTEDERA A.S.D.
- 3 S.C. FIRENZE A.S.D.
- 4 GR.SP.VVF. TOMEI
- 5 S.C. ARNO A.S.D.
- 6 S.C. LIMITE – SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
- 7 C.N. FOCE CECINA A.S.D.
- 8 POLISPORTIVA P. D'ALOJA A.S.D.
- 9 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO
- 10 S.C. LICIO GIACOMELLI A.S.D.
- 11 A.S.D. S.C. ORBETELLO
- 12 CAN. SAN MINIATO A.S.D.
- 13 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB REMIERO
- 14 UN. CAN. LIVORNESI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
- 15 A.S.D. G. SP. VVF. BILLI
- 16 A.S.D. CANOTTIERI MARCONCINI
- 17 A.S.D. CAN. RENZO GIUNTI
- 18 A.S.D. CAN. MONTESCUDAIO
- 19 C.C. SOLVAY
- 20 C.U.S. PISA A.S.D.

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. MARCHE

- 1 GR.SP.VVF. MAGGI
- 2 GR.SP.VVF. MONTESI
- 3 S.C. PESARO
- 4 GR. DIL. CAN. L.N.I S. BENEDETTO DEL TRONTO

COMITATO REGIONALE F.I.C. LAZIO

- 1 G.N. FIAMME GIALLE SEZ. CANOTTAGGIO
- 2 C.C. LAZIO A.S.D.
- 3 MARINA MILITARE CENTRO SPORTIVO REMIERO
- 4 G.S. FIAMME ORO
- 5 C.C. ANIENE A.S.D.
- 6 REALE C.C. TEVERE REMO A.S.D.
- 7 GRUPPO SPORTIVO FORESTALE
- 8 C.C. ROMA A.S.D.
- 9 A.S.D. C.C. TIRRENIA TODARO
- 10 C.C. CIVITAVECCHIA
- 11 A.S.D. C.C. SALVO D'ACQUISTO
- 12 POL. DLF. ROMA SOCIETA' SP. DILETT. AR.L.
- 13 ASS. SP. DIL E CULT. CIRC. CLUB THE CORE
- 14 A.S.D. C.C. SABAUDIA
- 15 C.C. AZZURRA A.S.D.
- 16 SOC. C. SALARIA S.S.D. d.r.l.
- 17 A.S.D. FLAMINIO SPORTING CLUB
- 18 A.SP.CIRC. MINISTERO AFFARI ESTERI A.S.D.
- 19 A.S.D. C.C. LAGO DI VICO

COMITATO REGIONALE F.I.C. CAMPANIA

- 1 A.S.D. C.N. POSILLIPO
- 2 C.N. STABIA A.S.D.
- 3 C.C. IRNO A.S.D.
- 4 C.C. NAPOLI A.S.D.
- 5 C. SAVOIA SOC.SP.DIL. S.r.l.
- 6 CIRCOLO ITALIA SEZ.SP. A.S.D.
- 7 A.S.D. C. ILVA BAGNOLI
- 8 S.C. PARTENIO A.S.D.
- 9 A.S.D. OLIMPICA SALERNO
- 10 C.N. PRESENZANO A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. PUGLIA

- 1 C.U.S. BARI A.S.D.
- 2 A.S.D. C.C. PRO MONOPOLI
- 3 C.C. BARION SPORTING A.S.D.
- 4 L.N.I. BARLETTA A.S.D.
- 5 GR. DIL. CAN. L.N.I. BRINDISI
- 6 GR.SP.VV.F. CARRINO
- 7 A.S.D. C. MONOPOLI 2005
- 8 C.C. LUCANI A.S.D.
- 9 TARANTO CANOA A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. SICILIA

- 1 A.S.D. C.N. PARADISO
- 2 A.S.D. C. ORTIGIA
- 3 TELIMAR TEMPO LIBERO SOC. COOP. SP. DIL.
- 4 CLUB CAN. ROGGERO DI LAURIA A.S.D.
- 5 S.C. PALERMO A.S.D.
- 6 CAN. CLUB NUOTO AUGUSTA A.S.D.
- 7 CLUB NAUTICO MESSINA A.S.D.
- 8 C.U.S. CATANIA A.S.D.
- 9 A.C. UNIONE SICILIANA A.S.D.
- 10 A.S.D. C.C. PELORO
- 11 S.C. THALATTA A.S.D. MESSINA
- 12 S.C. MARSALA A.S.D.
- 13 C.U.S. PALERMO A.S.D.
- 14 GR. SP. DILETTANTISTICO L.N.I. SIRACUSA
- 15 A.S.D. CLUB CAN. CARIDDI
- 16 ASS. CAN. AETNA A.S.D.
- 17 S.C. TRINACRIA
- 18 NUOVO CIRC. DEL TENNIS E DELLA VELA A.S.D.
- 19 A.S.D. CAN. AUGUSTA JUVENILIA
- 20 A.S.D. C.N. TEOCLE
- 21 C. BRUCOLI A.S.D.
- 22 C.C. JONICA S.S.D.
- 23 A.S.D. C.C. G. FALCONE
- 24 IL CLUBINO DEL MARE A.S.D.
- 25 A.S.D. CAN. POSEIDON
- 26 A.S.D. ASS. SP. DELIA 2000
- 27 SOC. JOMAR CLUB CATANIA
- 28 ASS. SP. TISANDROS

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. UMBRIA

- 1 C.C. PIEDILUCO A.S.D.
- 2 POLISPORTIVA DIL. CIRC. LAVORATORI TERNI S.R.L.

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. ABRUZZO

- 1 C.C. LA PESCARA A.S.D.
- 2 CAN. GIULIANOVA A.S.D.

SOCIETA' VOTANTI N° 192

Roma, 04 settembre 2009

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Genova, 30-31 ottobre 2009

SOGGETTI AFFILIATI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA ASSEMBLEA DEI DELEGATI SENZA DIRITTO AL VOTO AI SENSI DELL' ART. 9 DELLO STATUTO FEDERALE

COMITATO REGIONALE F.I.C. PIEMONTE

1 S.C. CASALE A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. SARDEGNA

1 A.S.D. CIRCOLO NAUTICO TERRAMAINI

COMITATO REGIONALE F.I.C. LOMBARDIA

- 1 CAN. ADDA 1891
- 2 S.C. RETICA A.S.D.
- 3 SOC. SP. DIL. ALTOLARIO
- 4 ASS. CAN. REVERE
- 5 A.S.D. CAN. MEZZOLA
- 6 A.S.D. ASS. NAZIONALE MARINAI DI ITALIA MILANO
- 7 CANOTTIERI TUCANO A.S.D.
- 8 UNIONE SPORTIVA CARATE URIO 1895 A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. VENETO

1 S. VIRTUS LAGUNARE MURANO

COMITATO REGIONALE F.I.C. FRIULI VENEZIA GIULIA

- 1 C.C. LIGNANO A.S.D.
- 2 S.C. AUSONIA A.S.D.

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. EMILIA ROMAGNA

0

COMITATO REGIONALE F.I.C. LIGURIA

- 1 GR. SP. MARINARO DILETTANTISTICO G. RINGRESSI
- 2 A.S.D. MULTEDO 1930

COMITATO REGIONALE F.I.C. TOSCANA

1 S.DIL. CAN. P. CAVALLINI

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. MARCHE

0

COMITATO REGIONALE F.I.C. LAZIO

- 1 NETTUNO YACHT CLUB A.S.D.
- 2 MARINER CANOA CLUB A.S.D.
- 3 A. NAUTICA CRAL I.N.P.S. M. VANDONE A.S.D.
- 4 C.C. TENNIS PARIOLI A.S.D.
- 5 1° CIRCOLO REMIERO VELICO C. CUSINATO A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. CAMPANIA

- 1 A.S.D. CAN. ISOLA DI PROCIDA "P. SCOTTO DI CARLO"

COMITATO REGIONALE F.I.C. PUGLIA

- 1 CIRCOLO DELLA VELA GALLIPOLI A.S.D.
- 2 GR. DIL. CAN. L.N.I. BARI
- 3 CIRCOLO CANOTTIERI VAL D'AGRI A.S.D.

COMITATO REGIONALE F.I.C. SICILIA

- 1 C.C. RAGUSA A.S.D.
- 2 A.S.D. POLISPORTIVA ODYSSEUS
- 3 GR.SP.DIL.CAN. L.N.I. TRAPANI
- 4 TRAPANI YACHT CLUB A.S.D

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. UMBRIA

0

DELEGAZIONE REGIONALE F.I.C. ABRUZZO

- 1 ASS. CAN. VALSANGRO
- 2 CIRCOLO DELLA VELA TERMOLI "M. CARIELLO" A.S.D.
- 3 GR. DIL. L.N.I. SEZ. ORTONA

SOCIETA' NON VOTANTI N° 32

Roma, 04 settembre 2009

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Genova, 30 – 31 ottobre 2009

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Nome: _____ Cognome: _____

Società: _____ Regione: _____

Recapito telefonico e/o e-mail: _____

Data di arrivo: ____/10/2009

Data di partenza: ____/10/2009

Qualifica:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente di Società o persona da lui delegata facente parte del Consiglio Direttivo | <input type="checkbox"/> Delegato Tecnico |
| <input type="checkbox"/> Delegato Atleta | <input type="checkbox"/> Revisore dei Conti |
| <input type="checkbox"/> Consigliere federale | <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico |
| <input type="checkbox"/> Presidente C.D.A. | <input type="checkbox"/> Procuratore federale |
| <input type="checkbox"/> Consultore | <input type="checkbox"/> Componente Commissione Verifica Poteri |
| <input type="checkbox"/> Presidente Organi di Giustizia | <input type="checkbox"/> Tesserato Benemerito |
| <input type="checkbox"/> Tesserato Onorario | |

Sistemazione richiesta: * Singola Doppia ** Matrimoniale

* Supplemento singola € 27.50

** Accompagnatore a proprie spese € 62.50

Nominativo: _____

- Presidente di società o delegato Delegato Atleta/Tecnico Accompagnatore a proprie spese

Data ____/____/2009

Firma: _____

N.B. Per la qualifica di Tesserati Onorari e Benemeriti il pagamento della camera è a totale loro carico



Emendamenti ed integrazioni da apportare allo Statuto federale Assemblea Straordinaria - Genova 31 ottobre 2009

1. Adeguamenti ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN emanati dal CONI- Edizione 2009

TESTO STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE	TESTO INTEGRATO CON ADEGUAMENTI AI PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI FSN EMANATI DAL CONI
CAPO II SOCI – TESSERATI	CAPO II SOCI – TESSERATI
Art.11 – <u>Atleti</u>	Art.11 – <u>Atleti</u>
<p>1. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati. a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno di tesseramento. b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico</p> <p>2. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative: a) è fatto divieto del duplice tesseramento b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento</p> <p>3. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.</p>	<p>1. E' riconosciuto il diritto alla libera prestazione delle attività sportive. (In applicazione Principio n. 12 P.F.S. FSN – Libera prestazione delle attività sportive)</p> <p>2. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno di tesseramento. b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico</p> <p>3. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative: a) è fatto divieto del duplice tesseramento b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento</p> <p>4. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità hanno diritto al mantenimento</p>



4. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, anche delle deliberazioni degli organi della F.I.C. nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e l'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale

del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito. *(In applicazione Principio n. 14 P.F.S. FSN – Tutela delle atlete sportive in maternità).*

5. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, anche delle deliberazioni degli organi della F.I.C. nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e l'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI*
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale
3. **E' fatto divieto ai tesserati coinvolti nell'attività di vertice di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della FIC** *(In applicazione Principio n. 16, comma 2, P.F.S. FSN – Etica Sportiva).*



CAPO II
ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I
L'Assemblea Nazionale

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione
4. Ogni rappresentante potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega.
5. I soggetti di cui all'art.29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. Il Presidenti degli

CAPO II
ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I
L'Assemblea Nazionale

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. **Ai rappresentanti di un soggetto affiliato è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato (In applicazione Principio n. 5.6, comma 1 P.F.S. FSN –Espressione del voto)**
4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - **il rappresentante** di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione
5. Ogni **rappresentante** potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega.
6. I soggetti di cui all'art.29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. **I** Presidenti degli



Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.

6. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

7. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.
Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea

Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.

7. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

8. **I rappresentanti degli Atleti e Tecnici eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, diverse da quelle societarie, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.** (In applicazione Principio n. 5.6, comma 2 P.F.S. FSN – Espressione del voto)

9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.
Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea



Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni.

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

*Sezione II
Il Presidente Federale*

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al

Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni.

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta. (In applicazione Principio n. 6.2, comma 1 P.F.S.FSN – Assemblee straordinarie).

*Sezione II
Il Presidente Federale*

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al



voto presenti o rappresentati in assemblea.

3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, verrà effettuata una nuova votazione a cui non potrà concorrere. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c.6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.

voto presenti o rappresentati in assemblea.

3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, **ed in presenza di almeno altri due candidati**, verrà effettuata una nuova votazione a cui **egli** non potrà concorrere, **salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.** *(In applicazione principio n. 7.2, commi 2 e 3, P.F.S. FSN – Elezione del Presidente federale).* Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c.6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI **da**



*Sezione III
Il Consiglio Federale*

Art.47 – Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla direzione dell'attività federale ed alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare sono di competenza del Consiglio Federale:
- a) l'amministrazione del patrimonio della Federazione
 - b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI
 - c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare
 - d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del canottaggio e delle attività ad esso propedeutiche
 - e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli affiliati aventi diritto a voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% ed al 10% degli aventi diritto a voto di ciascuna regione

~~tenersi entro il 30 giugno 2005~~ **tenutesi il 19 maggio 2005.**

*Sezione III
Il Consiglio Federale*

Art.47 – Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla direzione dell'attività federale ed alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare sono di competenza del Consiglio Federale:
- a) l'amministrazione del patrimonio della Federazione
 - b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI
 - c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare
 - d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del canottaggio e delle attività ad esso propedeutiche
 - e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli affiliati aventi diritto a voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% ed al 10% degli aventi diritto a voto di ciascuna regione



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionalig) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemerenzeh) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consiglij) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali e dei Delegati Provincialik) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri ed il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitralel) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albom) la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali e la declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionalin) la decisione sulla partecipazione di equipaggi a regate all'estero, ai Campionati FISA ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al C.O.N.I. degli equipaggi da iscrivere per le Olimpiadio) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice delle Regate | <ul style="list-style-type: none">f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionalig) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemerenzeh) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consiglij) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali e dei Delegati Provincialik) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri ed il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitralel) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albom) la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali e la declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionalin) la decisione sulla partecipazione di equipaggi a regate all'estero, ai Campionati FISA ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al C.O.N.I. degli equipaggi da iscrivere per le Olimpiadio) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice delle Regate |
|---|---|

- p) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti
- q) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice delle Regate
- r) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- s) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale
- t) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento
- u) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3
- v) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri Federali in numero inferiore alla metà, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.

2. In caso di parità prevale il più anziano di età.

- p) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti
- q) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice delle Regate
- r) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- s) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale
- t) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento
- u) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3
- v) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive

w) **la determinazione dell'entità delle indennità spettanti a componenti dei di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. (In applicazione principio n. 7.5, comma 2 P.F.S. FSN – Gratuità delle cariche)**

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri Federali in numero inferiore alla metà, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.

2. In caso di parità prevale il più anziano di età.

3. In carenza di tale condizione il Consiglio deve convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'organo.

Art.49 – Decadenza

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. In caso vengano a mancare non contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri, decade il solo Consiglio Federale ed il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio nel rispetto dei termini previsti dall'ultimo comma del precedente Art.48.
3. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
4. Le dimissioni dei Consiglieri sono da

3. In carenza di tale condizione, **l'integrazione dei posti rimasti vacanti sarà operata con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo** *(In applicazione principio n. 8, comma 6, ultimo capoverso, P.F.S. FSN – decadenza degli organi federali)*il Consiglio deve convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'organo.

Art.49 – Decadenza - dimissioni

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, **poiché dimissionari in un arco temporale inferiore a sette giorni,** *(In applicazione principio n. 8, comma 6, lett. c, P.F.S. FSN – decadenza degli organi federali)* si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. ~~In caso vengano a mancare non contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri, decade il solo Consiglio Federale ed il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio nel rispetto dei termini previsti dall'ultimo comma del precedente Art.48.~~ *(Comma depennato in applicazione principio n. 8, comma 6, P.F.S. FSN – decadenza degli organi federali)*
3. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
4. Le dimissioni dei Consiglieri sono da



considerarsi irrevocabili.

*Sezione VI
La Giustizia Sportiva*

Art.59 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale
2. I componenti gli Organi di Giustizia sono eletti dall'Assemblea, tra soggetti esperti in materia giuridico-sportiva per l'intero quadriennio olimpico.
3. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla F.I.C..
5. La carica di componenti gli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C..
6. In caso di vacanza e nel caso di impedimento permanente, salvo la surroga ove prevista e possibile, il Consiglio Federale provvede all'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

considerarsi irrevocabili.

*Sezione VI
La Giustizia Sportiva*

Art.59 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale
2. I componenti gli Organi di Giustizia sono eletti dall'Assemblea, **tra soggetti esperti in materia giuridico-sportiva, in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità**, per l'intero quadriennio olimpico. *(In applicazione Principio n. 7.4, comma 4 P.F.S. FSN – Requisiti per rivestire le cariche –*
3. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla F.I.C..
5. La carica di componenti gli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C..
6. In caso di vacanza e nel caso di impedimento permanente, salvo la surroga ove prevista e possibile, il Consiglio Federale provvede all'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.



CAPO I
REQUISITI PER RICOPRIRE LE
CARICHE FEDERALI

Art.89 – Requisiti

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
 - e) i candidati per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.
2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004 avendo partecipato a competizioni almeno regionali.
3. Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali

CAPO I
REQUISITI PER RICOPRIRE LE
CARICHE FEDERALI

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
 - e) i candidati per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.
2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004 avendo partecipato a competizioni almeno regionali.
3. Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali



<p>prestazioni fisiche nelle attività sportive.</p> <p>4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione.</p> <p>5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.</p> <p>6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni od atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o alle altre</p>	<p>prestazioni fisiche nelle attività sportive.</p> <p>4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività alla gestione della Federazione <i>(In applicazione principio n. 7.4, comma 7 P.F.S. FSN – Requisiti per rivestire le cariche della Federazione)</i></p> <p>5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.</p> <p>6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni od atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o alle altre.</p> <p>7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. In favore dei componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche può essere prevista un'indennità. <i>(In applicazione principio n. 7.5, comma 2 P.F.S. FSN – Gratuità delle cariche).</i></p> <p>8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dall'ultima carica assunta. <i>(In applicazione principio n. 7.6, comma 5 P.F.S. FSN – Incompatibilità tra cariche).</i></p>
---	---



**CAPO II
VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO
ARBITRALE**

Art.90 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIC hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280. Nelle materie predette, è possibile, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.

Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal regolamento di giustizia. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

**CAPO II
VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO
ARBITRALE**

Art.90 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIC hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280. ~~Nelle materie predette, è possibile, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.~~ *(L'art. 12, comma 8 è stato depennato dal nuovo Statuto CONI adottato dal C.N. il 26 febbraio 2008 ed approvato con D.M. del 7 aprile 2008, in quanto è stato istituito il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (art. 12 ter), con funzioni di arbitrato irrituale – Lo Statuto FIC è stato adeguato con la modifica dell'art 92, operata con delib. del Presidente federale n.54/2008, ratificata dal C.F. 127/2008 in forza della delega conferita dall'Assemblea Naz. con delib. assembleare n. 1/2007.*

Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal regolamento di giustizia. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.



CAPO III	
AMMINISTRAZIONE	
Art.95 - <u>Esercizio finanziario e gestione finanziaria</u> 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. E' di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 3. Tutte le entrate e le uscite, ivi comprese quelle degli Organi periferici, devono rientrare nel bilancio della Federazione.	Art.95 - <u>Esercizio finanziario e gestione finanziaria</u> 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. E' di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 3. Tutte le entrate e le uscite, ivi comprese quelle degli Organi periferici, devono rientrare nel bilancio della Federazione. 4. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. 5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, una volta approvate dal C.O.N.I., devono essere pubblicate sul sito federale. (In applicazione principio n. 11, commi 1-2 P.F.S. FSN - Trasparenza)



Emendamenti ed integrazioni da apportare allo Statuto federale Assemblea Straordinaria - Genova 31 ottobre 2009

2. Proposte di modifica del Consiglio Federale

TESTO STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE	TESTO INTEGRATO CON PROPOSTE DI MODIFICA
CAPO I AFFILIATI	CAPO I AFFILIATI
Art.4 – <u>Affiliazione – condizioni e requisiti</u>	Art.4 – <u>Affiliazione – condizioni e requisiti</u>
<p>1. Sono affiliati alla F.I.C., le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni ed attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggiob) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della F.I.Cc) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.C.d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controlloe) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla F.I.C.f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinareg) si impegnino a pagare le quote di	<p>1. Sono affiliati alla F.I.C., le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art. 29 dello Statuto del CONI, all’art. 90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni ed attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggiob) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della F.I.Cc) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.C.d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controlloe) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla F.I.C.f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinareg) si impegnino a pagare le quote di



<p>affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento</p> <p>h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.</p> <p>2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.</p> <p>3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.</p> <p>4. L'affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.</p> <p>5. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per</p>	<p>affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento</p> <p>h) Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.</p> <p>2 Per la pratica agonistica remiera riconosciuta ai fini delle classifiche nazionali, le società dovranno avere idonee imbarcazioni ed un accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d'acqua.</p> <p>3. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.</p> <p>4. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.</p> <p>5. L'affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.</p> <p>6. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di</p>
--	--

ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 ottobre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 gennaio di ciascun anno. In caso di Assemblea, gli Affiliati devono aver presentato la necessaria documentazione per l'affiliazione, essere in regola con il pagamento della quota per l'anno di riferimento ed ottenuto il rinnovo dell'affiliazione.

CAPO II SOCI – TESSERATI

Art.11 – Atleti

1. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.
 - a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno di tesseramento.
 - b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico
2. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento

apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 **ottobre dicembre**. (*necessario per modifica anno agonistico = anno solare*) Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 **gennaio febbraio** di ciascun anno. In caso di Assemblea, gli Affiliati devono aver presentato la necessaria documentazione per l'affiliazione, essere in regola con il pagamento della quota per l'anno di riferimento ed ottenuto il rinnovo dell'affiliazione.

CAPO II SOCI – TESSERATI

Art.11 – Atleti

1. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati
 - a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 **ottobre dicembre** dell'anno di tesseramento (*necessario per modifica anno agonistico = anno solare*)
 - b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico
2. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento



3. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.
4. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, anche delle deliberazioni degli organi della F.I.C. nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e l'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

Art.34 Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti

3. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.
4. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, anche delle deliberazioni degli organi della F.I.C. nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e l'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e del Codice Etico della Federazione.*
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

Art.34 Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi

i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili e dei componenti di detto Collegio, nonché degli Organi di giustizia; le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati

- b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati
- c) la nomina del Presidente Onorario
- d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari
- e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno
- f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con un'Assemblea Ordinaria annuale
- g) la determinazione delle quote dovute dagli Affiliati

CAPO III

ORGANI PERIFERICI

Sezione I

*La Consulta Nazionale dell'Organizzazione
Territoriale
[... Art 64 e ss.]*

Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili e dei componenti di detto Collegio, nonché degli Organi di giustizia; le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati

- b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati
- c) la nomina del Presidente Onorario
- d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari
- e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno
- f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con un'Assemblea Ordinaria annuale
- g) la determinazione delle quote **massime** dovute dagli Affiliati

CAPO III

ORGANI PERIFERICI

ORGANISMI E COMMISSIONI

Sezione I

*La Consulta Nazionale dell'Organizzazione
Territoriale
[... Art 64 e ss.]*